

# 4000.21

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto

# SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

TRIBUTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 14103/2015

Dott. DOMENICO CHINDEMI

- Presidente -

Cron. (4000

Dott. ORONZO DE MASI

- Consigliere -

LIANA MARIA

- Rel. Consigliere Ud. 18/11/2020

Dott.

TERESA ZOSO

Dott.LIBERATO PAOLITTO - Consigliere -

Dott, MARINA CIRESE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

sul ricorso 14103-2015 proposto da:

(omissis)

SPA, elettivamente

domiciliata in

(omissis) , presso

lo studio dell'avvocato (omissis) , che

la rappresenta e difende;

- ricorrente -

#### contro

REGIONE LOMBARDIA UO FEDERALISMO FISCALE 2020

TUTELA ENTRATE TRIBUTARIE, elettivamente 4275

domiciliata in

(omissis)

presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis), che la rappresenta e difende unitamente

all'avvocato (omissis) ;

# - controricorrente -

avverso le sentenze n. 6151, 6152, 6153, 6154, 6155, 6156, 6157, 6334, 6335, 6336, 6337, 6338, 6339, 6340, 6445, 6446, 6447, 6448, 6449, 6450, 6422, 6423, 6424, 6426, 6427, 6428, 6627, 6628, 6629, 6630, 6632, 6633, 6634, 6635, 6636, 6637, 6638, 6639/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositate il 26/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

## R.G. 14103/2015

#### **RILEVATO CHE**

1. (omissis) s.p.a impugna con un motivo le sentenze n. 6151/2014, 6152/2014, 6153/2014, 6154/2014, 6155/2014, 6156/2014, 6157/2014, 6334/2014, 6335/2014, 6336/2014, 6337/2014, 6338/2014, 6339/2014, 6340/2014, 6445/2014, 6446/2014, 6447/2014, 6448/2014, 6449/2014, 6450/2014, 6422/2014, 6423/2014, 6424/2014, 6426/2014, 6427/2014, 6428/2014, 6627/2014, 6628/2014, 6629/2014, 6630/2014, 6632/2014, 6633/2014, 6634/2014, 6635/2014, 6636/2014, 6637/2014, 6638/2014 6639/2014 pronunciate dalla commissione tributaria regionale della Lombardia con cui, in riforma delle sentenze di primo grado, ha confermato gli avvisi di accertamento emessi a carico della ricorrente ed aventi ad oggetto la tassa automobilistica dovuta per l'anno 2009 in relazione ad autoveicoli concessi il locazione finanziaria a terzi. Con dette sentenze la CTR ha affermato che, in caso di autoveicoli concessi in locazione finanziaria, l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica con scadenza successiva al 15 agosto 2009 incombe in solido sul proprietario e sull'utilizzatore in leasing del veicolo, così dovendosi interpretare l'art. 7 della legge 23 luglio 2009 n. 29.

Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto la legittimità degli avvisi di accertamento notificati ad essa ricorrente dalla Regione Lombardia per tasse automobilistiche dell'anno 2009, così violando l'art. 5, comma 9, d. l. 30 dicembre 1982, n.953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n.53, e modificato dall'art.7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.99. L'errore di diritto è consistito nell'aver la CTR ritenuto che, anche dopo la data dell'entrata in vigore della legge di modifica (il 15 agosto 2009), la tassa regionale di possesso dei veicoli sia a carico del concedente e dell'utilizzatore in solido laddove, invece, sarebbe stato corretto affermare che, da quella data, soggetto passivo della tassa è unicamente l'utilizzatore, con conseguente annullamento degli avvisi impugnati.

2. La Regione Lombardia di è costituita in giudizio con controricorso.

#### **CONSIDERATO CHE**

1. Rileva la Corte che, con nota del 4 agosto 2020, la Regione Lombardia ha comunicato di aver annullato gli avvisi di accertamento ed ha formulato istanza di compensazione delle spese processuali.

La contribuente ha depositato memoria in data 5 novembre 2020 con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Dato il provvedimento assunto in autotutela dalla Regione Lombardia, il procedimento va dichiarato estinto per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e va conseguentemente cassate senza rinvio le sentenze impugnate.

2. Per la decisione in ordine alle spese processuali è necessario richiamare le norme che disciplinano l'imposizione della tassa automobilistica succedutesi nel tempo.

L'art. 5, comma 29 del d.l. 30/12/1982 n. 953, convertito dalla L. n. 53 del 28/02/1983 prevede: <*Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi.>>* 

Dunque in base alla norma originaria il soggetto passivo della tassa era il proprietario dell'autoveicolo.

L'art. 7 della legge 23/07/2009 n. 99 ha modificato la norma prevedendo: << Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro

automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi.>>

La legge 6 agosto 2015, n. 125, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, prevede, con l'art. 9, comma 9-bis: << L'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica e' esclusivamente l'utilizzatore; e' configurabile la responsabilita' solidale della societa' di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.>>

Il medesimo articolo prevede poi, al comma 9-ter: << All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo".

Il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, all'art. 10 prevede: <<6. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 9-bis e' abrogato e il comma 9-quater si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; e' configurabile la responsabilita' solidale della societa' di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia al stabilite dall'ente competente, in base alle modalita' provveduto,

pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.".

La questione che si è posta nel presente giudizio consisteva nello stabilire se la norma di cui all'art. 7 della legge 23/07/2009 n. 99, la quale ha aggiunto, nel novero dei soggetti passivi del tributo de quo, gli "usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatoli a titolo di locazione finanziaria" debba essere interpretata nel senso che, in caso di locazione finanziaria, soggetto passivo della tassa sia il solo utilizzatore dell'autoveicolo concesso in leasing oppure se sussista solidarietà tra il medesimo ed il proprietario dell'autoveicolo, che rimarrebbe così coobbligato.

Questa Corte, con sentenza n. 13131 del 16 maggio 2019, ha rilevato che la soluzione non può che desumersi dal dato normativo dovendosi considerare che, dopo la previsione contenuta nell'art. 7 della legge 23/07/2009 n. 99, è intervenuta la norma di cui alla legge 6 agosto 2015, n. 125, il cui art. 9, comma 9 bis, ha previsto che l'art. 7 cit. si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica e' esclusivamente l'utilizzatore, salva la responsabilità solidale del proprietario solo nella particolare ipotesi in cui questi abbia provveduto ( volontariamente ) al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria. Trattandosi di norma di interpretazione autentica non può che avere effetto retroattivo. Non è dato, poi, interpretare diversamente la norma alla luce della legge 7 agosto 2016, n. 160, art. 10. Con tale intervento il legislatore ha, da un lato, cancellato la legge d'interpretazione autentica (della legge 99/2009) in forza della quale, per il passato, soggetto passivo della tassa era (di regola) il solo utilizzatore ed ha, dall'altro lato, introdotto, pro futuro, una regola identica a quella cancellata. Tale intervento legislativo ha carattere abrogativo e vale solo per l'avvenire sicché ad esso non può essere attribuito altro significato che quello di riformulazione della disciplina già ricavabile dall'art. 7 della legge 99/2009 ( in questo senso Cass. 16/05/2019, n. 13131 ).

Ritiene la Corte che le considerazioni che precedono, che danno conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva al ricorso, giustifichino la compensazione delle spese processuali.

## P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale da remoto del 18 novembre 2020.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Presidente

1 6 FEB. 2021

IL CANCELLIERE Dott Caristo Lyga Dionigi